

Si fa presto a dire Jobs Act

Tutto quel che occorre conoscere sul decreto Legge 81\15, la normativa organica dei rapporti di lavoro

Qualcuno ha obiettato persino sulla sua denominazione anglofona. Comunque la si pensi resta certo che dal primo febbraio scorso l'articolo due della Legge che norma le relazioni di subordinazione professionale esclude dai suoi effetti tutti gli iscritti agli albi professionali. Il Decreto Legge 81\2015 "recante la normativa organica dei rapporti di lavoro" stabilisce che "nel procedere al riordino delle forme contrattuali il legislatore ha inteso affermare che il contratto di lavoro subordinato è la norma comune del rapporto di lavoro". Dal 1 febbraio del 2016, la disciplina di lavoro subordinato deve essere anche applicata a tutte le collaborazioni che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate, dal committente, anche col riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro". Nel documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 giugno del 2015, si precisa che l'intento del decreto, nel solco degli interventi analoghi voluti da Marco Biagi e da Elsa Fornero, è squisitamente antielusivo, ovvero mirante ad attrarre, nella sfera del lavoro dipendente, la selva di collaborazioni tese a nascondere o mascherare rapporti di effettiva subordinazione. Ma a questa norma esistono tre eccezioni, ben specificate dal legislatore. L'articolo due sopra menzionato non si applica, infatti, a tutte le professioni per le quali accordi sindacali vigenti prevedano trattamenti economici e normativi specifici e alle collaborazioni rese, a fini istituzionali, in favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni nazionali. La novità interessa tuttavia, con particolare rilevanza, un'altra categoria, quella dei professionisti. Le collaborazioni prestate "nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali" costituiscono una fattispecie di rapporto esclusa dalle collaborazioni organizzate dal committente, ossia quelle regolate dall'articolo due. È importante notare, tuttavia, che il decreto 81\2015, se da una parte esclude la riconduzione automatica della collaborazione quando ad esercitarla è un professionista intellettuale, dall'altra permette di continuare a concludere contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Il celebre provvedimento se da una parte esclude la riconduzione automatica della collaborazione quando ad esercitarla è un professionista intellettuale, dall'altra permette di continuare a concludere contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato

In particolare, quando il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, a patto che le prestazioni risultino "continuative ed esclusivamente personali". Scomponendo le due coordinate di questa espressione se ne possono delucidare i significati. Per "prestazioni di lavoro esclusivamente personali" si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti. Per "continuative" si ci riferisce al ripetersi di una prestazione in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità. La contestuale presenza di queste condizioni di etero-organizzazione, configurerà l'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato". In una circolare del 1 febbraio 2016, il ministero fornisce i primi chiarimenti interpretativi sulle "Collaborazioni organizzate dal committente" e la procedura di "Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA". Da questo punto di vista, i datori di lavoro privati che procedano all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l'estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro. La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni.



I lavoratori interessati alle assunzioni debbono sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione. Oppure, nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro interessati non debbono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. L'adesione alla procedura "comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all'assunzione". In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all'accesso ispettivo e quindi all'inizio dell'accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all'esito dell'ispezione. Viceversa, qualora l'accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni potrà determinare l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione.

In una circolare del 1 febbraio 2016, il ministero fornisce i primi chiarimenti interpretativi sulle "Collaborazioni organizzate dal committente" e la procedura di "Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA".